



---

**COMUNE DI LEDRO**

---

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  
E  
CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 di data 17.12.2013 ed entrato in vigore in data 31.12.2013.

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E TRASPORTI FUNEBRI .....	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1. Oggetto.....	5
Articolo 2. Competenze .....	5
Articolo 3. Ordinamento dei servizi .....	5
Articolo 4. Gestione dei servizi di polizia mortuaria.....	6
Articolo 5. Servizi gratuiti e a pagamento .....	7
Articolo 6. Servizi per sconosciuti e indigenti .....	8
Articolo 7. Tariffe e canoni di concessione .....	8
Articolo 8. Lutto cittadino ed esequie pubbliche .....	8
Articolo 9. Atti a disposizione del pubblico .....	9
Articolo 10. Richiedente il servizio .....	9
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E FERETRI .....	9
Articolo 11. Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....	9
Articolo 12. Deposizione della salma nel feretro .....	10
Articolo 13. Verifica e chiusura feretri.....	11
Articolo 14. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
Articolo 15. Piastrina di riconoscimento .....	11
CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI .....	11
Articolo 16. Modalità del trasporto e percorso .....	11
Articolo 17. Modalità di esercizio del trasporto funebre .....	12
Articolo 18. Autorizzazione al singolo trasporto funebre .....	12
Articolo 19. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti mortali .....	13
Articolo 20. Carri funebri e autorimesse .....	14
Articolo 21. Trasporti da e per altri Comuni .....	14
Articolo 22. Definizione di attività di onoranze funebri .....	14
Articolo 23. Requisiti per ottenere l'accreditamento comunale.....	15
Articolo 24. Sospensione e revoca dell'accreditamento .....	16
TITOLO II - CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI.....	16
CAPO I - CIMITERI.....	16
Articolo 25. Cimiteri comunali .....	16
Articolo 26. Disposizioni generali .....	17
Articolo 27. Ammissione nel cimitero comunale.....	17
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	18
Articolo 28. Campi comuni .....	18
Articolo 29. Utilizzazione dei campi comuni .....	19
Articolo 30. Disciplina dell'ingresso .....	19
Articolo 31. Divieti speciali .....	19
Articolo 32. Piano regolatore cimiteriale .....	19

<i>Articolo 33. Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione .....</i>	20
<i>Articolo 34. Cippi e lapidi.....</i>	21
<i>Articolo 35. Obbligo della cura delle tombe.....</i>	21
<b>CAPO III – SERVIZI CIMITERIALI .....</b>	<b>21</b>
<i>Articolo 36. Inumazioni.....</i>	21
<i>Articolo 37. Esumazioni ordinarie .....</i>	22
<i>Articolo 38. Esumazioni straordinarie.....</i>	22
<i>Articolo 39. Tumulazioni.....</i>	23
<i>Articolo 40. Estumulazioni.....</i>	23
<i>Articolo 41. Cellette ossario e cinerarie .....</i>	24
<i>Articolo 42. Ossario e cinerario comune.....</i>	24
<i>Articolo 43. Cassettine ossario .....</i>	25
<i>Articolo 44. Oggetti da recuperare .....</i>	25
<i>Articolo 45. Disponibilità dei materiali .....</i>	25
<b>CAPO IV - CREMAZIONE .....</b>	<b>26</b>
<i>Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione .....</i>	26
<i>Articolo 47. Urne cinerarie.....</i>	26
<i>Articolo 48. Destinazione delle ceneri.....</i>	26
<i>Articolo 49. Affidamento familiare delle ceneri.....</i>	27
<i>Articolo 50. Dispersione delle ceneri.....</i>	27
<i>Articolo 51. Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione. ....</i>	28
<i>Articolo 52. Informazione ai cittadini.....</i>	28
<b>TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI .....</b>	<b>28</b>
<b>CAPO I – NORME GENERALI .....</b>	<b>28</b>
<i>Articolo 53. Concessioni cimiteriali .....</i>	28
<i>Articolo 54. Catasto cimiteriale.....</i>	29
<i>Articolo 55. Durata delle concessioni.....</i>	29
<i>Articolo 56. Procedimento di rilascio della concessione.....</i>	30
<i>Articolo 57. Diritto di sepoltura.....</i>	30
<i>Articolo 58. Manutenzione .....</i>	31
<i>Articolo 59. Subentro e rinnovo delle concessioni.....</i>	31
<i>Articolo 60. Decadenza.....</i>	32
<i>Articolo 61. Revoca.....</i>	32
<i>Articolo 62. Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca.....</i>	33
<i>Articolo 63. Rinuncia .....</i>	33
<b>CAPO II - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI CIMITERIALI .....</b>	<b>33</b>
<i>Articolo 64. Tombe private ad inumazione .....</i>	33
<i>Articolo 65. Tombe di famiglia a tumulazione .....</i>	33
<i>Articolo 66. Loculi individuali .....</i>	34
<i>Articolo 67. Cappelle di famiglia.....</i>	34
<i>Articolo 68. Cellette ossario e cinerari.....</i>	34
<b>TITOLO IV - IMPRESE PRIVATE E LAVORI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI .</b>	<b>35</b>
<b>CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI .....</b>	<b>35</b>
<i>Articolo 69. Accesso al cimitero .....</i>	35

<i>Articolo 70. Modalità di esecuzione dei lavori</i> .....	35
<i>Articolo 71. Costruzione di sepolture private</i> .....	35
<i>Articolo 72. Estromissione di imprese</i> .....	36
<i>Articolo 73. Rimozione di manufatti e ornamenti</i> .....	36
<i>Articolo 74. Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri</i> .....	36
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	37
<b>CAPO I – NORME FINALI E TRANSITORIE</b>	37
<i>Articolo 75. Sepolture esistenti</i> .....	37
<i>Articolo 76. Regime transitorio</i> .....	38
<i>Articolo 77. Responsabile del Servizio di polizia mortuaria</i> .....	38
<i>Articolo 78. Sanzioni</i> .....	38
<i>Articolo 79. Entrata in vigore</i> .....	38

**Allegati**

**NORME GENERALI DI EDILIZIA CIMITERIALE**

**PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO E RELATIVE TARIFFE**

**PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO E RELATIVI CANONI DI CONCESSIONE**

**PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO SEPOLTURE ESISTENTI**

**PLANIMETRIE DEI CIMITERI**

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E TRASPORTI FUNEBRI**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e relativo Regolamento di attuazione R.D. 9 luglio 1939 n.1238, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e la disciplina dei servizi di ambito comunale relativi alla polizia mortuaria.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore attraverso una disciplina di dettaglio relativa alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e la cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Articolo 2. Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale del Servizio demografico.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale, ferme restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

### **Articolo 3. Ordinamento dei servizi**

1. Le funzioni amministrative di polizia mortuaria nonché i servizi cimiteriali gestiti in economia sono affidati al personale comunale. I Servizi preposti attraverso il personale incaricato, adottano gli atti e svolgono le funzioni e le operazioni di competenza perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, curando in particolare:
  - a. la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, degli immobili di pertinenza compresi i piccoli lavori di giardinaggio;
  - b. le proposte di ampliamenti e sistemazioni straordinarie dei cimiteri, esaminandone i progetti sotto il profilo della normativa di polizia mortuaria;

- c. l'istruzione delle pratiche di concessione delle sepolture private, di revoca, di trasferimento della titolarità, di rinuncia; la tenuta dei registri delle sepolture private dei cimiteri comunali ed il loro aggiornamento; la compilazione degli elenchi delle concessioni in scadenza ed espletamento degli atti relativi; il controllo dello stato di manutenzione delle sepolture private assegnate e la predisposizione degli eventuali provvedimenti di decadenza e di revoca;
- d. l'organizzazione del servizio di custodia dei cimiteri comunali;
- e. l'istruzione dei provvedimenti relativi all'acquisizione delle attrezzature, utensili, materiali e quant'altro occorrente alle necessità di servizio;
- f. il ricevimento della scheda di morte per i decessi avvenuti nel territorio comunale, la gestione ed il coordinamento dei rapporti con i medici per la stesura dei certificati necroscopici;
- g. l'emissione, previa formale delega nominativa rilasciata dal Sindaco:
  - 1. dell'autorizzazione al seppellimento prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;
  - 2. dell'autorizzazione al trasporto dei defunti entro il territorio comunale ed al trasporto fuori dal territorio comunale;
  - 3. dell'autorizzazione alla cremazione dei defunti deceduti nel territorio comunale o esumati da un cimitero comunale;
  - 4. dell'autorizzazione alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie su richiesta dei familiari;
- h. il rilascio dei certificati inerenti l'attività e permessi vari relativi ad operazioni cimiteriali;
- i. l'accertamento e la riscossione delle tariffe dei servizi e dei canoni delle concessioni cimiteriali ed il loro versamento alla Tesoreria comunale;
- j. le proposte di modifica ed aggiornamento del presente Regolamento anche per adeguarlo alla legislazione in materia;
- k. tutte le altre incombenze previste a carico del Comune dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4. Gestione dei servizi di polizia mortuaria**

1. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto o in concessione, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione dei servizi comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta comunale, del Segretario comunale, dei Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi atti di gara. Si applica al riguardo la normativa in materia di servizi pubblici locali e di contratti pubblici.
4. I servizi di polizia mortuaria assicurano il completo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento e consistono quindi in servizi funerari, cimiteriali, di

trasporto funebre e di cremazione nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già esercitate ed in quelle ulteriori che si riterrà di svolgere per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

## **Articolo 5. Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento:
  - a. l'assistenza alla visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione delle salme;
  - c. il recupero e il relativo trasporto delle salme decedute a seguito di incidente o infortunio nell'ambito del Comune;
  - d. l'uso della camera mortuaria;
  - e. la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
  - f. la collocazione delle ceneri nel cinerario comune;
  - g. l'inumazione e la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 6;
  - h. l'inumazione e la fornitura del feretro per i prodotti abortivi e i nati morti, avvenuti nell'ambito del territorio comunale, quando i familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 6;
  - i. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, il trattamento delle salme non mineralizzate e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi ad inumazione o del periodo di concessione delle tombe private (salvo il caso in cui i familiari richiedano di disporre personalmente dei resti mortali).
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune e precisamente:
  - a. la collocazione delle cassettoni ossario nelle cellette in concessione;
  - b. la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette in concessione;
  - c. la collocazione di cassettoni ossario e di urne cinerarie nelle tombe a inumazione (solo in appositi pozzetti) e in cappelle e tombe di famiglia o loculi individuali;
  - d. le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri richiesti da privati o le esumazioni ordinarie e straordinarie in cui i familiari richiedano di disporre dei resti mortali;
  - e. l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto, per coloro che hanno diritto alla sepoltura ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento;
  - f. l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la cui tariffa comprende il servizio di trasporto al Forno crematorio convenzionato;
  - g. le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private – posti ad inumazione riservati, cappelle e tombe di famiglia, loculi individuali;
  - h. la cremazione per le persone non residenti nel Comune, aventi comunque diritto alla sepoltura ai sensi del successivo articolo 27.

Sono in ogni caso a carico dei richiedenti, sulla base delle tariffe praticate dalle Agenzie di trasporto funebre all'uopo autorizzate, le spese sostenute per:

- i trasporti funebri nell'ambito del Comune, ad eccezione del servizio per sconosciuti ed indigenti;

- i trasporti funebri da e per altri comuni e da e per l'estero.

### **Articolo 6. Servizi per sconosciuti e indigenti**

1. Il Comune provvede al trasporto funebre ed alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se conosciuti, tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, fatta salva motivata rinuncia parziale o totale all'azione da parte della Giunta comunale.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e successivamente accertato dal Settore Servizi alla Persona. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

### **Articolo 7. Tariffe e canoni di concessione**

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali ed i canoni delle concessioni cimiteriali sono determinati secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.
2. Ai soggetti che, pur avendo diritto alla sepoltura ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento, optino per essere inumati o tumulati al di fuori dei cimiteri comunali, o le cui ceneri non vengono custodite nell'ambito del territorio comunale, verrà addebitato integralmente il costo dei servizi cimiteriali.
3. I canoni e le tariffe approvati con il presente Regolamento sono applicati fino alla revisione determinata con provvedimento della Giunta comunale.

### **Articolo 8. Lutto cittadino ed esequie pubbliche**

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni nell'arco della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade dei paesi e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore ad opera della Polizia Locale in alta uniforme o in assenza di un corpo di polizia, il servizio d'onore si effettuerà tramite vigili del fuoco volontari.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni.

#### **Articolo 9. Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il Servizio demografico sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a. i registri di tutti i cimiteri comunali di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b. copia del presente Regolamento;
  - c. l'elenco dei campi comuni soggetti ad esumazione ordinaria a seconda delle esigenze di posto dei vari cimiteri;
  - d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### **Articolo 10. Richiedente il servizio**

1. Colui che si presenta per richiedere il servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra familiari, il Servizio demografico segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'articolo 57 per quanto concerne le sepolture private, e per gli altri casi da un familiare secondo l'ordine di cui al comma 2 del medesimo articolo 57.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguano. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

### **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E FERETRI**

#### **Articolo 11. Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti**

1. Il Comune provvede, anche mediante convenzione, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure presso le strutture sanitarie previo accordo con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni rispettivamente individuate agli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona perita nell'incidente o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal gestore dei servizi cimiteriali, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante.
4. Le salme di persone decedute di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure mediante la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
7. Ove il Comune sia tenuto ad assicurare la presenza di celle frigorifere, si attiene alle indicazioni stabilite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
8. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.P.P. 12 febbraio 2008 n.5-112/Leg. E' consentito inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

## **Articolo 12. Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola di cotone.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 13. Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificati dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori Comune ed una copia sarà custodita presso il Servizio demografico.

### **Articolo 14. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, salvo quanto altro consentito dalle normative vigenti.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, l'incaricato del servizio funerario deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione corredata dal verbale o attestazione di chiusura del feretro, prodotti dal Comune di provenienza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

### **Articolo 15. Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 16. Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma nel luogo del decesso o di deposito, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo

necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, la consegna del feretro al cimitero di sepoltura.

2. Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Laddove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. In casi particolari, su autorizzazione del Sindaco, è consentito il trasporto a spalla del feretro dalla chiesa o altro luogo fino al cimitero.
5. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
6. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

#### **Articolo 17. Modalità di esercizio del trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dalla legge e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Il trasporto interno al cimitero è considerato trasferimento interno di salma ed è eseguito a cura del gestore del cimitero.
4. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
5. In deroga a quanto prescritto al comma 3, per i trasferimenti in ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
6. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, si applicano le norme di cui ai successivi articoli 18 e 20, non costituendo trasporto di cadavere.
7. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **Articolo 18. Autorizzazione al singolo trasporto funebre**

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, è rilasciata dal Servizio demografico alle

imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Servizio demografico deve verificare, per ciascun trasporto:
  - a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
  - b. la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, con i tempi e con le previsioni di percorso;
  - c. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
  - d. il possesso dell'accreditamento rilasciato dal Comune di Ledro, qualora l'impresa effettui il trasporto funebre unitamente all'attività di onoranze funebri sul territorio comunale, fermo restando che, in assenza di connessa attività di onoranze funebri, l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata con la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a, b, e c.
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dal Servizio demografico o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto ed il cimitero di sepoltura.
6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

### **Articolo 19. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti mortali**

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti mortali, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio demografico con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di ultima destinazione o, nel caso dell'urna, anche al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, provvede l'autorità competente a termini di legge.
3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri (articolo 20 DPR 285/1990).
4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, recanti l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

## **Articolo 20. Carri funebri e autorimesse**

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

## **Articolo 21. Trasporti da e per altri Comuni**

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono, di norma, presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale incaricato provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Servizio demografico. Nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
  - a. l'autorizzazione al seppellimento;
  - b. l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato 'barriera' autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione. L'autorizzazione deve essere corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura delle attestazioni di cui sopra.

## **Articolo 22. Definizione di attività di onoranze funebri**

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931,

n. 773 nonché in possesso dell'accreditamento presso il Comune di Ledro, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 18.

3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita deve essere rispettivamente in regola con la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n.17 di disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento e relativi provvedimenti attuativi.

4. E' fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

### **Articolo 23. Requisiti per ottenere l'accreditamento comunale**

1. E' riconosciuto l'accreditamento dal Comune di Ledro per l'attività di onoranze funebri di cui all'articolo 22 a tutte le imprese che dimostrino il possesso di requisiti volti alla tutela dei cittadini fruitori del servizio ed in particolare:

- a. possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b. disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alle disposizioni del presente Regolamento;
- c. reperibilità telefonica e via fax continuativa 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, di un responsabile dell'andamento dell'impresa;
- d. disponibilità di altro personale in numero adeguato da garantire per ciascun servizio lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di decoro e di sicurezza, nonché in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative;
- e. dotazione di adeguati strumenti ed attrezzature atte a facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme;
- f. predisposizione di adeguata polizza di responsabilità civile terzi che copra danni a persone e cose che dovessero derivare dall'attività di onoranze funebri;
- g. documento e/o piano di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

2. Detti requisiti minimi potranno esser ulteriormente definiti con apposito provvedimento del Sindaco, che potrà dettare anche ulteriori e/o diverse condizioni per garantire trasparenza e pubblicità dei costi di prestazione del servizio.

3. L'accreditamento non sarà riconosciuto qualora i procuratori, i titolari, i soci, gli amministratori o i direttori tecnici dell'impresa si trovino in una delle seguenti situazioni ostative:

- abbiano riportato condanna penale definitiva, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione,

- contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;
- abbiano riportato condanna penale, anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 513 bis
    - illecita concorrenza con minaccia o violenza – o per altri delitti comportanti le pene accessorie previste dagli articoli 32 bis – interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese – e 32 quater – casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione – del codice penale;
  - siano sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Nuovo codice antimafia.

#### **Articolo 24. Sospensione e revoca dell'accreditamento**

1. Il Comune di Ledro può sospendere l'accreditamento per l'esercizio di onoranze funebri qualora venga meno uno dei requisiti previsti nel precedente articolo 23 ovvero nei seguenti casi:
  - uso e mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
  - mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
  - inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge riguardanti l'attività delle imprese di onoranze funebri;
2. Nel provvedimento di sospensione è fissata la durata della sospensione e gli adempimenti a carico dell'impresa.
3. La revoca dell'accreditamento viene disposta qualora sorgano, successivamente al rilascio dell'accreditamento, le condizioni ostantive previste dal comma 3 del precedente articolo 23 e nel caso di sospensione temporanea disposta per tre volte nell'arco di un biennio.

### **TITOLO II - CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Articolo 25. Cimiteri comunali**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri frazionali:
  1. Cimitero di Biacesa
  2. Cimitero di Prè
  3. Cimitero di Molina di Ledro
  4. Cimitero di Mezzolago
  5. Cimitero di Pieve di Ledro
  6. Cimitero di Bezzecca
  7. Cimitero di Locca
  8. Cimitero di Enguiso
  9. Cimitero di Lenzumo
  10. Cimitero di Tiarno di Sotto
  11. Cimitero di Tiarno di Sopra
2. L'organizzazione interna dei cimiteri è indicata nelle planimetrie che sono allegate al presente Regolamento. Eventuali progetti di ampliamento dei cimiteri dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

3. Le strutture di servizio esistenti nei cimiteri comunali sono descritte ed individuate puntualmente nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

### **Articolo 26. Disposizioni generali**

1. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite i Servizi comunali o a mezzo di concessionario o di incaricato di pubblico servizio, gestore dei servizi cimiteriali.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.
4. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 n.285 sono di competenza del gestore dei servizi cimiteriali.
5. Ogni cimitero ha riquadri denominati campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
6. I Servizi comunali curano che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
7. Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'autorità sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'autorità giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
8. E' ammesso il deposito provvisorio di cassette ossario e urne cinerarie senza alcuna delle limitazioni dei commi precedenti. Si procede comunque alla deposizione rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune quando i familiari si siano disinteressati alla sistemazione definitiva, decorsi sessanta giorni rispettivamente dalla esumazione o dalla cremazione.
9. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico – sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 27. Ammissione nel cimitero comunale**

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza e di religione:

- le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - le salme delle persone residenti nel territorio comunale, ma decedute fuori dal territorio comunale;
  - le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe e cappelle di famiglia;
  - nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita, o parenti di primo grado o il coniuge e convivente di residente o nato nel Comune o ivi residente al momento della nascita;
  - sono altresì sepolti nei cimiteri comunali gli ospiti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede nel territorio comunale, qualunque fosse l'ultima residenza in vita;
  - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
  - i nati morti ed i casi di cui all'articolo 7 del DPR 285/1990.
2. Le salme di persone decedute nel territorio comunale, che non siano residenti o non dispongano già di sepolture private, previo accertamento dell'assenza di interessati, devono essere sepolte nel campo comune.
  3. Nei cimiteri di frazione sono accolte di preferenza, compatibilmente con la ricettività degli stessi, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.
  4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi di ordine umanitario.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Articolo 28. Campi comuni**

1. I campi comuni dei cimiteri sono destinati alle inumazioni a rotazione.
2. I campi speciali di mineralizzazione sono destinati alla sepoltura delle salme, esumate o estumulato, la cui mineralizzazione non sia stata conclusa.
3. Nei campi comuni l'inumazione delle salme deve, di norma, farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.
4. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.
5. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigenti.
6. Il Piano Regolatore Cimiteriale può prevedere la disciplina di dettaglio delle sepolture private, determinandone l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.), in conformità alla legge vigente ed al presente Regolamento.

### **Articolo 29. Utilizzazione dei campi comuni**

1. Nei campi comuni dei cimiteri sono inumate al momento del decesso le salme di persone per le quali non è stata richiesta dai familiari altra destinazione. Le inumazioni avvengono, di norma, in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei decessi.
2. Non è ammessa in alcun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata o tumulata in altra parte del cimitero o in altro cimitero, salvo i casi previsti per il campo speciale di mineralizzazione.
3. Nei campi comuni è ammessa la tumulazione di urne cinerarie e cassette ossario nei limiti ed alle condizioni previste dal presente Regolamento.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un numero progressivo, riportato sul cippo e nei registri tenuti dal Servizio demografico.

### **Articolo 30. Disciplina dell'ingresso**

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni e ai mezzi speciali per i soggetti diversamente abili.
2. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiale purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
3. In tutti gli altri casi l'accesso al cimitero deve essere autorizzato dal Sindaco.

### **Articolo 31. Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
  - a. fumare, tenere un contegno chiassoso o indecoroso;
  - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o muri;
  - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari;
  - h. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe, senza autorizzazione;
  - i. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - j. qualsiasi attività commerciale;
  - k. introdurre animali sprovvisti di guinzaglio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Per nessun motivo possono essere asportati dal cimitero i manufatti floreali usati per le esequie funebri. E' compito e cura del personale cimiteriale provvedere al loro smaltimento.

### **Articolo 32. Piano regolatore cimiteriale**

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e seguenti del DPR

285/1990, il Comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.

2. Il piano regolatore cimiteriale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e all'evoluzione normativa.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
  - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio o di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b. della valutazione delle strutture ricettive esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione, di tumulazione e di cellette;
  - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
  - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma fruibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
  - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali una disciplina puntuale ne regola la conservazione ed il restauro.
4. nei cimiteri sono individuati spazi o manufatti destinati a:
  - campi ad inumazione;
  - campi ad inumazione – posti riservati;
  - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
  - tumulazioni individuali (loculi);
  - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
  - cellette ossario/cinerari;
  - ossario/cinerario comune;
  - campo speciale di mineralizzazione;
  - giardino delle rimembranze.
5. Lo spazio destinato a cinerario/ossario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano regolatore cimiteriale nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale possono prevedere particolari indicazioni per la parte storica dei cimiteri, in relazione alle caratteristiche storiche e tecniche ed alla loro particolare rilevanza nella memoria della comunità locale.

### **Articolo 33. Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione**

1. Le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50 dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la

larghezza di metri 0,80.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50 dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50.
3. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare delle necessità di gestione del cimitero, deve essere di almeno 0,30 metri da ogni lato.
4. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

#### **Articolo 34. Cippi e lapidi**

1. Ogni fossa nei campi comuni ad inumazione viene contraddistinta, a cura e spese del Comune, da una croce di legno con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Entro i successivi nove mesi i parenti del defunto potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le caratteristiche indicate nell'allegato al presente Regolamento. Decorso i nove mesi senza che gli interessati abbiano provveduto in tal senso, il Comune può corredare la sepoltura di un cippo in pietra.

#### **Articolo 35. Obbligo della cura delle tombe**

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purchè non invadano le tombe vicine ed i vialetti.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. I fiori freschi appena avvizziti devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Se i fiori e le piante ornamentali sono tenuti con trascuratezza, il Servizio Patrimonio o il concessionario provvedono alla loro rimozione.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla sostituzione della lapide con il cippo fino alla data di esumazione ordinaria.

### **CAPO III – SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Articolo 36. Inumazioni**

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta in fossa separata.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a. sono comuni le sepolture effettuate nei campi comuni a rotazione;
  - b. sono private le sepolture effettuate in aree cedute in uso in concessione o di proprietà privata.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste

l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

### **Articolo 37. Esumazioni ordinarie**

1. Il turno ordinario di inumazione viene determinato dal piano regolatore cimiteriale, fermo restando che il periodo ordinario di inumazione di un feretro è di dieci anni, riducibile o ampliabile in relazione agli usi e consuetudini locali, ma mai inferiore a cinque anni in ossequio a quanto disposto dall'articolo 82 del DPR 285/1990.
2. Tutte le esumazioni eseguite trascorso il turno ordinario di inumazione, vengono effettuate a necessità secondo il piano di rotazione adottato.
3. Il Servizio Patrimonio predispone in base alle necessità l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico.
4. Il Servizio Patrimonio notifica con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso il Servizio demografico. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende collocare i resti del proprio defunto in apposite cellette ossario deve richiederlo al Servizio demografico entro il termine indicato nell'avviso, in caso contrario i resti verranno collocati nell'ossario comune.
5. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente a spese e cura del Comune ed effettuate prioritariamente nel periodo intercorrente tra i mesi di marzo e ottobre di ogni anno, evitando, ove possibile, il periodo estivo.
6. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto, di norma, dall'incaricato della gestione dei cimiteri.
7. La salma non completamente mineralizzata, laddove non sia dissenziente il coniuge, il convivente, o in mancanza, il parente più prossimo, verrà avviata alla cremazione su disposizione del Servizio Patrimonio. Sarà facoltà dei parenti chiedere al Servizio demografico la concessione di cellette per la collocazione delle ceneri, le quali diversamente verranno collocate nel cinerario comune. Su espressa richiesta dei parenti la salma non completamente mineralizzata viene tralata nel speciale campo di mineralizzazione, nel quale rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo.
8. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nelle cassette ossario. In mancanza di soggetti interessati, le ossa verranno raccolte e depositate nell'ossario comune.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori o delegati.
10. I resti del feretro e degli indumenti, e i materiali di risulta dello scavo vengono smaltiti dal soggetto incaricato della gestione dei cimiteri in ossequio alle norme speciali in materia di rifiuti cimiteriali.

### **Articolo 38. Esumazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo ordinario di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono

autorizzate dal Sindaco o suo delegato, su richiesta dei familiari, per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari sono effettuate prioritariamente nel periodo intercorrente tra i mesi di marzo e ottobre di ogni anno. La relativa istanza è presentata al Servizio demografico e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo secondo le disposizioni normative vigenti.
5. Le spese inerenti le esumazioni straordinarie richieste da privati sono a totale carico del richiedente. Per il pagamento di quelle richieste dall'Autorità giudiziaria trova applicazione il R.D. 23 dicembre 1865 n.2701.

### **Articolo 39. Tumulazioni**

1. Le tumultazioni sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri, cassette ossario o urne cinerarie, deve rimanere aperto e alla vista del pubblico.
3. Nei loculi individuali e nei loculi singoli delle tombe di famiglia e delle cappelle è permessa la tumultazione di un solo feretro, di cassette ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumultazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumultazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

### **Articolo 40. Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, salvo il rinnovo.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati prima della scadenza della concessione;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria o di altra Autorità superiore.
4. Ogni anno il Servizio demografico cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura del gestore del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette da destinare ad apposite cellette. Se allo scadere di concessioni a

tempo determinato non sussiste alcuna domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi sono depositati nell'ossario comune.

6. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa mineralizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o alla cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o alla cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.
7. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dal Servizio Patrimonio e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune.
8. Le estumulazioni sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima della ordinaria scadenza definita dal presente Regolamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'Autorità giudiziaria trova applicazione il R.D. 23 dicembre 1865 n.2701.

#### **Articolo 41. Cellette ossario e cinerarie**

1. Ogni cimitero deve avere apposite cellette di dimensioni idonee a contenere le ossa o le ceneri provenienti da esumazioni, estumulazioni e cremazioni.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Ciascuna cassetta contenente i resti mortali deve contenere i resti di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
4. La celletta è data in concessione per la durata di anni trenta, a fronte del pagamento del canone vigente.
5. Le cellette possono contenere cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie di familiari fino a completo riempimento delle stesse. Ad ogni inserimento nella celletta dovrà essere presentata apposita richiesta e pagata la relativa tariffa, comprensiva dell'eventuale canone di concessione. Nei cimiteri ove sono presenti cellette multiple è data facoltà di riservare lo spazio rimanente alla prima concessione per eventuali familiari, previo pagamento delle relativa tariffa.
6. A richiesta degli interessati, la cassetta ossario o l'urna cineraria potrà essere conservata in apposita sepoltura – celletta, loculo individuale, tomba di famiglia, cappella – o interrata in area di inumazione sotto la lapide in apposito manufatto – pozzetto, al fine di garantirne l'integrità nel tempo. E' consentita l'inumazione di due urne cinerarie o, in alternativa, di una cassetta ossario.

#### **Articolo 42. Ossario e cinerario comune**

1. Ogni cimitero deve avere un ossario/cinerario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa e le ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali non è richiesta dai familiari altra destinazione.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa o i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia

possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Articolo 43. Casettine ossario**

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositati nell'ossario comune, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm.60, larghezza cm.27 ed altezza cm.27.
3. Oltre che nelle cellette ossario, le cassette ossario potranno essere collocate:
  - nelle tombe di famiglia e cappelle di famiglia;
  - nei loculi individuali,ovvero interrate in area di inumazione sotto la lapide in apposito manufatto – pozzetto.

#### **Articolo 44. Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio demografico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima della sua materiale esecuzione.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del Servizio demografico.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Servizio demografico che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
5. A tal riguardo trovano applicazione le disposizioni del codice civile sulle cose ritrovate e del disciplinare per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale.

#### **Articolo 45. Disponibilità dei materiali**

1. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture, se non richiesti dai parenti, entrano nella disponibilità del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale del cimitero, ovvero può procedere alla relativa distruzione.
2. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura, possono essere, a richiesta, restituiti alle famiglie.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO IV - CREMAZIONE

### **Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Servizio demografico dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi.
4. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del DPR 285/1990.

### **Articolo 47. Urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, di materiale resistente e recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma.
2. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna e nel caso di successiva variazione, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
3. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri conservati presso il Servizio demografico.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.
5. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm.30, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### **Articolo 48. Destinazione delle ceneri**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 6 del presente Regolamento, l'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione nei limiti di quanto previsto dagli articoli successivi.
2. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

3. Per la conservazione delle ceneri trova applicazione la L.P. 20 giugno 2008 n.7 e seguenti modificazioni.

#### **Articolo 49. Affidamento familiare delle ceneri**

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Servizio demografico, uno dal consegnatario dell'urna ed uno conservato dal gestore dei servizi cimiteriali
4. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
5. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
6. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
7. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
8. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
9. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni della L.P. 20.06.2008, n. 7.

#### **Articolo 50. Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da loro delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a) dal coniuge o convivente;
  - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o

in apposite aree a ciò destinate, e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.

4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo.
5. Nel caso la manifestazione di volontà non indichi il luogo di dispersione o non sia possibile disperdere le ceneri nel luogo previsto dal defunto, il soggetto incaricato potrà indicare un altro luogo.
6. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, il luogo il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
7. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore dei servizi cimiteriali provvede a predisporre apposito verbale delle operazioni.

#### **Articolo 51. Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.**

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge, il convivente o in mancanza i parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

#### **Articolo 52. Informazione ai cittadini**

1. Il Comune promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Un'informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse.

### **TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **CAPO I – NORME GENERALI**

#### **Articolo 53. Concessioni cimiteriali**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale e l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per il periodo di tempo prestabilito ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune di Ledro.
2. Le concessioni riguardano:
  - sepolture individuali riservate in campo comune;

- sepolture individuali in tombe di famiglia, loculi individuali, cappelle, cellette ossario e cellette cinerarie, a sistema di tumulazione.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
    - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
    - la durata;
    - la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
    - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
    - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
  4. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente Regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
  5. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'articolo 57 del presente Regolamento.
  6. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.
  7. Il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato al pagamento del canone vigente al momento del rilascio della concessione.
  8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti pubblici e Istituzioni.
  9. Per motivi eccezionali il Comune potrà autorizzare pagamenti rateali, a condizione che il saldo sia effettuato entro dodici mesi dalla data della concessione.

#### **Articolo 54. Catasto cimiteriale**

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta dai registri tenuti dal Servizio demografico. I registri riportano per ogni sepoltura:
  - le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni intervenute successivamente.

#### **Articolo 55. Durata delle concessioni**

1. Tutte le concessioni sono rilasciate a tempo determinato per la durata di trenta anni. La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione

rimane invariata rispetto a quella originaria, fermo restando l'eventuale rinnovo.

3. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiararne la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia. Il Comune dispone a carico dei titolari una quota annuale per il concorso delle spese di gestione. Il mancato pagamento del concorso spese costituisce motivo di decadenza della concessione.

#### **Articolo 56. Procedimento di rilascio della concessione**

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Servizio demografico precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce ed il tipo di sepoltura desiderata.
2. Gli atti di concessione possono essere rilasciati solo in presenza di salma, resti mortali o ceneri.
3. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Per Enti ed Associazioni la domanda è prodotta dal legale rappresentante e corredata dalle norme statutarie e dai provvedimenti di riconoscimento.
4. La concessione di sepoltura non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

#### **Articolo 57. Diritto di sepoltura**

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento del canone di concessione ed alla quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge non legalmente separato, il convivente o, in subordine, uno dei successibili ex lege. Se i successibili sono più di uno, essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si individua, come tale, nell'ordine:
  - a. il coniuge o il convivente;
  - b. il figlio più anziano;
  - c. il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - d. l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - e. il fratello o la sorella più anziano/a;
  - f. il parente più prossimo più anziano.
2. In caso di decesso del concessionario, i familiari di cui al comma precedente (nell'ordine rappresentato) vengono identificati dal Comune quali referenti sostitutivi del concessionario defunto, fino alla nomina del concessionario subentrante.
3. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti del Servizio demografico e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
4. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura del concessionario della sepoltura. E' concessionario della sepoltura la persona che viene indicata sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo concessionario. In relazione alla figura del

concessionario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata, è il seguente:

- a. il concessionario, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
- b. il coniuge o il convivente;
- c. i parenti collaterali fino al 2<sup>^</sup> grado;
- d. gli affini fino al 2<sup>^</sup> grado;

5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
6. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, i nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "*a ricordo*".
7. Nelle concessioni ad enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

### **Articolo 58. Manutenzione**

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite a cura del personale o della ditta incaricati, ad esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

### **Articolo 59. Subentro e rinnovo delle concessioni**

1. In caso di decesso del concessionario della sepoltura, il Comune avvisa le persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 57, circa la necessità di procedere alla variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno solo degli stessi.
2. Trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune dichiara la decadenza della stessa, con effetto a partire da almeno dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e da venti anni se a tumulazione.
3. A partire dal terzo mese antecedente la scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, possono presentare la domanda di rinnovo delle concessioni in essere.
4. Il rinnovo è accordato in relazione alla disponibilità dei posti nel cimitero e previo pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo. La concessione originaria viene rinnovata per la durata prevista all'articolo 55.
5. Il rinnovo è oggetto di un nuovo atto concessorio che è rilasciato con le modalità di cui all'articolo 56.
6. Ove il termine di scadenza della concessione sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono avanzare più alcun diritto sulla sepoltura che ritorna nella disponibilità del Comune.
7. L'avente titolo al rinnovo esercita tutte le facoltà ed assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario.

8. Il Servizio demografico tiene lo scadenziario delle concessioni. Detto elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. Il Servizio è tenuto altresì, per i concessionari facilmente individuabili e reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

#### **Articolo 60. Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
  - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c. quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d. quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte del Servizio demografico. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi almeno dieci anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione e venti anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta del Servizio demografico. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 57 del presente Regolamento.

#### **Articolo 61. Revoca**

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento, analogamente alla procedura prevista per la decadenza. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di novantanove anni.
4. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la

durata di trenta giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme, che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 62. Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca**

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune e l'eventuale demolizione delle opere o il loro restauro.
2. Se le salme non hanno ancora completato il ciclo di mineralizzazione devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

### **Articolo 63. Rinuncia**

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Sindaco.

## **CAPO II - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **Articolo 64. Tombe private ad inumazione**

1. Le tombe private ad inumazione sono ubicate nei campi dei cimiteri comunali destinati a 'posti riservati'.
2. In questi campi le fosse devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 33.
3. Le tombe ad inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati nella concessione.
4. Sulle tombe ad inumazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali nel rispetto di quanto previsto dall'allegato al presente Regolamento.

### **Articolo 65. Tombe di famiglia a tumulazione**

1. Le tombe di famiglia a tumulazione sono ubicate nei campi dei cimiteri comunali a ciò destinati.
2. Le tombe di famiglia a tumulazione sono collocate:
  - a. nei manufatti costruiti dall'Amministrazione comunale;
  - b. nei manufatti realizzati sotto il livello del terreno dai titolari della concessione.

3. In ogni loculo può essere collocata solamente una salma ed eventualmente, solo in occasione della tumulazione, la cassetta ossario o l'urna cineraria di defunti aventi il diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia.
4. Le tombe di famiglia devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati in concessione.
5. La concessione per la costruzione dei loculi sotterranei è rilasciata nel rispetto della normativa vigente.
6. Sulle tombe a tumulazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali alle condizioni e con le modalità previste dall'allegato al presente Regolamento.

#### **Articolo 66. Loculi individuali**

1. I loculi individuali sono situati nelle strutture realizzate a tale scopo e sono destinati alla tumulazione individuale delle salme.
2. Ogni loculo è riservato alla salma del concessionario, esclusa ogni altra.
3. Nel loculo potrà essere collocata, solo in occasione della tumulazione, la cassetta ossario o l'urna cineraria contenente i resti mortali o le ceneri di defunti aventi il diritto alla sepoltura nel loculo.
4. I loculi non possono essere concessi a persone viventi.
5. Le lapidi di chiusura dei loculi sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'allegato al presente Regolamento.
6. E' fatto divieto collocare vasi ed altri oggetti ingombranti alla base dei loculi.

#### **Articolo 67. Cappelle di famiglia**

1. I progetti di costruzione o modificazione delle cappelle di famiglia devono essere corredati dalle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. La relativa domanda deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto alla sepoltura.
2. Nel provvedimento di autorizzazione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria di cappelle di famiglia è a carico dei concessionari. Il Comune provvede alla manutenzione di parti esterne comuni.
4. In caso di comprovata trascuratezza o abbandono, il Comune, previa diffida ai concessionari, potrà avviare la procedura di decadenza della concessione.

#### **Articolo 68. Cellette ossario e cinerari**

1. Le cellette ossario e cinerarie sono costituite da manufatti collocati nelle apposite strutture realizzate nei cimiteri comunali.
2. Le cellette sono destinate al deposito di cassette ossario e urne cinerarie come da allegato al presente Regolamento.
3. Le cellette ossario e cinerarie non possono essere concesse a persone viventi.

4. Le cellette sono, di norma, concesse per file verticali, a partire dal basso senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma.
5. Le lapidi di chiusura delle cellette sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'allegato al presente Regolamento.
6. E' fatto divieto collocare vasi ed altri oggetti ingombranti alla base delle cellette.

## **TITOLO IV - IMPRESE PRIVATE E LAVORI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI**

### **CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI**

#### **Articolo 69. Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal Comune.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal Settore Tecnico.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

#### **Articolo 70. Modalità di esecuzione dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal Comune ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

#### **Articolo 71. Costruzione di sepolture private**

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal Comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte del Settore Tecnico.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio

assegnato per evitare danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Settore Tecnico.

### **Articolo 72. Estromissione di imprese**

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero, sono contestate alle medesime imprese da parte del Settore Tecnico.
2. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

### **Articolo 73. Rimozione di manufatti e ornamenti**

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale, sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

### **Articolo 74. Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri**

1. L'Amministrazione comunale o il gestore dei servizi cimiteriali risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale addetto alla gestione dei cimiteri è tenuto a:
  - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
  - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, che non siano connesse alle operazioni cimiteriali;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Ad ogni operazione di esumazione o estumulazione il gestore dei servizi cimiteriali deve predisporre apposito verbale di rinvenimento oggetti. Il verbale deve essere predisposto anche se il rinvenimento è negativo.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare ed eventuale inadempimento contrattuale.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 75. Sepolture esistenti**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza peraltro incidere sui diritti acquisiti.
2. Le concessioni rilasciate secondo le norme previgenti con carattere di perpetuità continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nel relativo atto di concessione, fermo restando il concorso spese in quote annuali.
3. Per le sepolture esistenti ma prive di atto concessorio, il Servizio demografico provvede alla regolarizzazione della posizione degli intestatari mediante emissione di apposito provvedimento di durata trentennale. La durata decorre dalla data di adozione del provvedimento concessorio.
4. Per le sepolture esistenti di data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, trova applicazione il regime giuridico delle concessioni perpetue di cui all'articolo 12 della L.P. 20 giugno 2008 n.7. Il Servizio demografico provvede alla regolarizzazione della posizione degli intestatari mediante emissione di apposito provvedimento della durata di anni settanta. La durata decorre dalla data di adozione del provvedimento concessorio.
5. Nelle sepolture in essere di durata pluriennale o perpetue, nell'impossibilità di individuare il concessionario ai sensi dell'articolo 57 del presente Regolamento, chiunque ritenga di vantare diritti d'uso in base a normative precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'Amministrazione comunale gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento.
6. Le sepolture di proprietà privata sono solo quelle iscritte nel Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento.
7. Per le sepolture esistenti prive di provvedimento concessorio trovano applicazione i canoni di concessione stabiliti con il presente Regolamento, fatta eccezione per le sepolture per le quali sono stati presentati dagli interessati atti e documenti che comprovano la titolarità.
8. Le tariffe per i servizi cimiteriali ed i canoni di concessione sono dovuti in corrispondenza del rilascio del provvedimento concessorio e dell'autorizzazione alla sepoltura, anche in occasione dell'atto di rinnovo.

## **Articolo 76. Regime transitorio**

1. Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale il ciclo di rotazione delle sepolture esistenti viene disciplinato con ordinanza del Sindaco avuto riguardo alle reali necessità di sepoltura. Le esumazioni per rotazione avvengono, di norma, avuto riguardo alle sepolture più vecchie individuare nel riquadro di rotazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le imprese di onoranze funebri che operano sul territorio comunale dovranno acquisire l'accreditamento ai sensi degli articoli 18, 22 e 23 del Regolamento, pena decadenza del diritto all'esercizio dell'attività.
3. A tal fine il Servizio demografico interpella le imprese già operanti sul territorio comunale, che dovranno adeguare entro un congruo termine l'esercizio dell'attività di onoranze funebri alle disposizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 77. Responsabile del Servizio di polizia mortuaria**

1. Spetta al Responsabile del Servizio demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa l'istruttoria degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, ferma restando al competenza rimessa agli organi istituzionali del Comune.

## **Articolo 78. Sanzioni**

1. Per le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 od alla legislazione e normativa vigente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali.

## **Articolo 79. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono sostituiti integralmente tutti gli atti e le disposizioni normative precedentemente approvati, ad eccezione delle ordinanze di esumazione per rotazione che non hanno esaurito la loro efficacia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. 13 marzo 2009 n.1 istitutiva del Comune di Ledro.
3. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 47 comma 4 dello Statuto comunale.

## **Allegati**

### **NORME GENERALI DI EDILIZIA CIMITERIALE**

#### **Articolo 1. Commissione edilizia**

1. I progetti per la modificazione o il restauro delle tombe di famiglia possono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia e dell'A.P.S.S. ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. I progetti devono avere caratteristiche artistiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo. Alla Commissione Edilizia possono essere richiesti anche pareri sulla sistemazione generale e particolare di ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

#### **Articolo 2. Progetti**

1. Le domande per la modificazione o il restauro di qualsiasi monumento funerario devono essere firmate dal concessionario o da chi è subentrato nella concessione e corredate da due copie dei relativi elaborati contenenti una dettagliata descrizione dell'opera e dei materiali che verranno impiegati oltre ai grafici in numero e scala sufficienti a esplicitare l'intervento da effettuare.
2. Il Funzionario del Settore Tecnico competente, con proprio provvedimento:
  - a) approva il progetto di cui al presente comma;
  - b) autorizza l'introduzione nei cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere;
  - c) fissa il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.

#### **Articolo 3. Copritomba e lapidi in campo comune**

1. Sulle fosse, entro i successivi nove mesi dall'inumazione, i parenti del defunto (previa presentazione di apposita domanda accompagnata da uno schema grafico in duplice copia), potranno chiedere ed ottenere l'autorizzazione, da parte del Funzionario competente del Servizio Edilizia privata del Comune, di installare sulla fossa i seguenti manufatti aventi dimensioni e caratteristiche, uniformi per tutti i cimiteri della Valle di Ledro:
  - una lapide avente altezza dal piano di campagna cm 90, larghezza cm 60 e spessore idoneo;
  - cordonata o lastra monolitica copri tomba con altezza di cm 20 dal piano di campagna e dimensioni massime esterne di cm 60 x 160.
  - le croci apposte sulla fossa devono avere le seguenti dimensioni: 0,90 cm di altezza massima dal piano di campagna e 0,60 cm di larghezza massima dei bracci della croce.
2. La posa di tali manufatti è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. I materiali utilizzati dovranno essere preferibilmente pietre o marmi monocromi e con caratteristiche di durabilità riconosciuta.
4. Le lastre di copertura delle sepolture dovranno presentare un'apertura pari ad almeno un sesto della superficie complessiva e tale da garantire la permeabilità agli agenti atmosferici e la traspirazione del sottosuolo.

5. Le scritte dovranno essere limitate al cognome e nome della persona defunta, alla data di nascita e di morte. L'apposizione sulle lapidi di epigrafi, croci e simboli di qualsiasi religione non è soggetta ad autorizzazione alcuna ma solo a verifica da parte del Servizio Edilizia privata del Comune da effettuarsi sulla base dei contenuti proposti e di cui dovrà trovarsi riscontro all'interno della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.
6. In caso di inadempimento sostanziale alle prescrizioni del presente articolo la collocazione dei manufatti sarà vietata e, in caso di collocazione non autorizzata, si provvederà d'ufficio e senza preavviso alla rimozione dei manufatti addebitando ai familiari i costi sostenuti.

#### **Articolo 4. Lastre dei loculi, delle cellette ossario e cinerarie**

1. Le lastre a chiusura dei loculi, delle cellette ossario e cinerarie, sono fornite dal Comune. E' pertanto vietata la sostituzione con altra lastra di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente.
2. Sulla lastra dovranno essere apposte, entro trenta giorni dalla tumulazione, con lettere incise a carattere romano:
  - *il cognome di famiglia ad intestazione della piastra (h. cm. 2,5 facoltativo);*
  - *il nome e il cognome del defunto h. cm. 2;*
  - *l'anno di nascita e di morte h. cm. 2.*
3. È consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
  - *fotografia in ceramica, con cornice in bronzo modello "filetto" semplice, ovale dimensione cm. 6 x 8 da porre unicamente sul lato sinistro della piastra;*
  - *corpo illuminante in bronzo, a pile da porre unicamente sul lato destro, dimensione massima compresa fra h. cm. 13 - largh. cm.8.*

*o in alternativa al corpo illuminante:*

  - *portafiori in bronzo, da porre unicamente sul lato destro, in basso, distanza cm. 1 dal bordo inferiore della lastra; dimensione massima compresa fra h. cm. 13 - largh. cm. 8.*
4. Gli accessori da applicare alle piastre in marmo devono distare dai bordi laterali verticali cm. 1,50.
5. L'applicazione di iscrizioni ed elementi di decoro, così come la loro manutenzione e conservazione sono a totale carico dei concessionari. È fatto divieto di apporre, anche in via provvisoria, segni distintivi, etichette, denominazioni di qualunque altro genere sulle lastre.
6. Non è consentito collocare vasi di fiori e piante nei pressi delle cellette. Il Comune provvederà direttamente a rimuovere quanto collocato.
7. Il Servizio Patrimonio è incaricato della funzione di controllo e pertanto provvederà a rimuovere quanto eventualmente messo in opera in difformità al presente articolo, senza alcun onere di comunicazione ai concessionari delle cellette, addebitando loro i costi sostenuti per rimuovere segni distintivi, etichette o altre denominazioni apposti sulle lapidi anche in via provvisoria.

**PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO E RELATIVE TARIFFE**

OGGETTO	IMPORTO in euro
Tariffa per inumazione mediante scavo della fossa in campo comune	120,00
Tariffa per tumulazione urna cineraria o cassetta ossario interrata in aree di inumazione	70,00
Tariffa per tumulazione urna cineraria o cassetta ossario in cellette ossario/cinerarie	70,00
Tariffa per tumulazione salma in loculi individuali a feretro intero	70,00
Tariffa per tumulazione salma in tomba di famiglia o cappella	200,00
Tariffa per tumulazione urna cineraria o cassetta ossario in tombe di famiglia o cappelle	150,00
Tariffa per cremazione (compreso il servizio di trasporto al Forno crematorio convenzionato)	250,00
Tariffa per inumazione in campo comune per persone <u>non</u> residenti nel Comune, purché nate o residenti al momento della nascita o parenti di primo grado o il coniuge e convivente di residente o nato nel Comune o ivi residente al momento della nascita (articolo 27 Regolamento)	180,00
Tariffa per tumulazione urna cineraria o cassetta ossario in cellette ossario/cinerarie o interrata in aree di inumazione per persone <u>non</u> residenti nel Comune, purché nate o residenti al momento della nascita o parenti di primo grado o il coniuge e convivente di residente o nato nel Comune o ivi residente al momento della nascita (articolo 27 Regolamento)	120,00
Tariffa per la cremazione (compreso il servizio di trasporto al Forno crematorio convenzionato) per persone <u>non</u> residenti nel Comune, purché nate o residenti al momento della nascita o parenti di primo grado o il coniuge e convivente di residente o nato nel Comune o ivi residente al momento della nascita (articolo 27 Regolamento)	360,00
Tariffa per esumazione/estumulazione a richiesta dei privati per salma mineralizzata (compresa la ricomposizione dei resti mortali/ossa in cassetta di zinco)	Servizio a totale pagamento del richiedente
Tariffa per esumazione/estumulazione a richiesta dei privati per salma non completamente mineralizzata (cui va aggiunta l'eventuale tariffa per cremazione)	Servizio a totale pagamento del richiedente
Tariffa per estumulazione a richiesta dei privati di urna cineraria o cassetta ossario da tomba interrata ad inumazione in campo comune o da celletta ossario/cineraria	Servizio a totale pagamento del richiedente
Tariffa per estumulazione a richiesta dei privati di urna cineraria o cassetta ossario da tomba di famiglia o cappella	Servizio a totale pagamento del richiedente

**PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO E RELATIVI CANONI DI CONCESSIONE**

OGGETTO	IMPORTO in euro
Cappella di famiglia: per ogni loculo per ogni tumulazione di urna cineraria o cassetta ossario	930,00 300,00
Tomba di famiglia: per ogni loculo per ogni tumulazione di urna cineraria o cassetta ossario	660,00 220,00
Loculo individuale a feretro intero	180,00
Cellette ossario/cinerarie (massimo tre urne cinerarie o una cassetta ossario)	120,00
Cellette ossario/cinerarie multiple	300,00
	120,00 euro per ogni nuova immissione
Apposito pozzetto in fossa già esistente	120,00
Quota annua concessioni perpetue – concorso spese (con atto concessorio) o sepolture di proprietà privata <sup>1</sup>	70,00

**PROSPETTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO SEPOLTURE ESISTENTI**

OGGETTO	IMPORTO in euro
Cappella di famiglia: canone unico	1.800,00
Tomba di famiglia: canone unico	1.100,00

<sup>1</sup> La quota annua può essere corrisposta anche in unica soluzione per periodi almeno decennali o multipli di essi.